



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA

Circolare esplicativa della nuova disciplina in materia di rimborsi delle spese sostenute per i consumi telefonici e per il riconoscimento del requisito di emittente di informazione, ai fini dell'accesso ai contributi di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Quadro normativo

Con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010, supplemento ordinario n.39 - all'articolo 10-*sexies*, sono state introdotte alcune rilevanti modifiche alla disciplina del sostegno alle imprese radiofoniche nazionali e locali e televisive locali.

In particolare, alla lettera a) è stato stabilito che le imprese radiofoniche ed i canali tematici satellitari, che risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo eletti nelle liste di movimento, nonché le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230 e le altre imprese radiofoniche ed i canali tematici satellitari che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono continuare a percepire, per l'anno 2009, un contributo non superiore a quello relativo all'anno 2008.

Alla lettera e), è stato poi disposto che, a decorrere dal 2009, non si applicano le riduzioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

tariffarie per l'energia elettrica nonché per i canoni di noleggio e abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previste in favore delle imprese di radiodiffusione sonora nazionale e locale e televisiva locale. Con la medesima disposizione è stato previsto inoltre che, per le medesime imprese, non si applichino, sempre a decorrere dal 2009, i rimborsi del 60% delle spese per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di informazioni a diffusione nazionale o regionale che svolgano quotidianamente attività di informazione.

Sono fatti salvi, invece, i rimborsi per le spese telefoniche ed i contributi erogati dal Ministero per lo sviluppo economico.

Attività del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e adempimenti delle imprese

In considerazione del fatto che sono pervenute al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'anno 2009, domande da parte di tutte le imprese radiofoniche e televisive, come previsto dagli articoli 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, anche con riferimento alle tipologie di contributi sospesi, appare opportuno fornire taluni chiarimenti.

In particolare, il predetto Dipartimento continuerà, evidentemente, a svolgere l'attività istruttoria necessaria ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme che prevedono il mantenimento dei contributi alle emittenti radiofoniche e ai canali tematici satellitari organi di movimenti politici, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dell'articolo 7, comma 13 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria continuerà altresì a svolgere l'attività istruttoria finalizzata al riconoscimento dei requisiti relativi all'effettivo svolgimento dell'attività di informazione da parte delle testate giornalistiche radiofoniche e televisive. Tale riconoscimento è infatti necessario, pure nel modificato quadro normativo, per ottenere l'ammissione sia ai rimborsi delle spese telefoniche, che la normativa sopracitata ha espressamente mantenuto, sia ai contributi erogati dal Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni – previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in favore delle emittenti televisive locali che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, nonché delle emittenti radiofoniche locali che abbiano ottenuto parere favorevole all'ammissione ai contributi da parte della commissione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410.

Dopo l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni operanti presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previste rispettivamente dall'articolo 4 del citato d.P.C.M. 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, l'elenco delle emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto esito favorevole sarà comunicato al Ministero per lo Sviluppo economico, per il seguito di competenza.

Il termine per la presentazione, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, delle domande relative ai contributi che il medesimo Dipartimento può continuare ad erogare resta fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale sono richieste le provvidenze.

Le domande inoltrate, invece, ai fini del solo accertamento del requisito concernente lo svolgimento dell'attività di informazione, da parte delle testate giornalistiche radiofoniche e televisive, necessario per accedere ai contributi previsti dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e

C

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Presidenza del Consiglio dei Ministri

successive modificazioni, potranno essere presentate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro, e non oltre, lo specifico termine stabilito nei decreti del Ministero per lo sviluppo economico, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, recanti i "Bandi di concorso per l'attribuzione di contributi per l'anno 2010, alle emittenti radiofoniche e alle emittenti televisive locali".

In allegato alla presente circolare si riporta l'elenco della documentazione necessaria per l'istruttoria, che le imprese radiotelevisive dovranno produrre entro un anno dalla presentazione della domanda, se non già allegata alla stessa.

15 GIU. 2010

Il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
on. Paolo Bonaiuti

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DI BILANCIO E RAGIONERIA
VISTO E ANNOTATO AL N. 2120

Roma, 25/6/2010

IL REVISORE

IL DIRIGENTE